



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 giugno 2023
(OR. en)

10567/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0900(NLE)**

**INST 215
POLGEN 58
PE-L 22
CO EUR-PREP 18**

PROPOSTA

Origine:	Markus WINKLER, Segretario generale aggiunto del Parlamento europeo
Data:	16 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

Si allega per le delegazioni la proposta di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, elaborata dal Parlamento europeo.

ALLEGATO

Parlamento europeo

2019-2024



Strasburgo, 15.6.2023
2021/2229(INL)
2023/0900(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
vista la proposta del Parlamento europeo¹,
vista l'approvazione del Parlamento europeo²,
considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
- (2) L'articolo 10 TUE stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 2, TUE trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio.
- (4) Dovrebbe essere stabilito un numero adeguato di rappresentanti al Parlamento europeo da eleggere in una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione in seguito all'adozione della base giuridica di tale circoscrizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

¹ Proposta approvata il ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
² Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi:

- il numero totale dei seggi al Parlamento europeo non può essere superiore a 750, più il presidente,
- l'assegnazione dei seggi agli Stati membri è degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 seggi e una soglia massima di 96 seggi per Stato membro, onde rispecchiare nel contempo il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,
- la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento per eccesso o per difetto ai numeri interi più vicini, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo.

Articolo 2

La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Articolo 3

1. Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2024-2029 è fissato come segue:

Belgio	21
Bulgaria	17
Cechia	21
Danimarca	15
Germania	96
Estonia	7
Irlanda	14
Grecia	21
Spagna	61
Francia	79
Croazia	12
Italia	76
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	11
Lussemburgo	6
Ungheria	21
Malta	6
Paesi Bassi	31

¹ Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

Austria	20
Polonia	52
Portogallo	21
Romania	33
Slovenia	9
Slovacchia	15
Finlandia	15
Svezia	21

2. Oltre al numero di deputati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, quale fissato al paragrafo 1, e con riserva dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione, che prevede l'istituzione di una circoscrizione a livello dell'Unione, alle prime elezioni successive a tale evento, 28 rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti in una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, come previsto da tale regolamento.

Articolo 4

Con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2029-2034, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi nel Parlamento europeo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio europeo
Il presidente*